



Bruxelles, 12.12.2022  
COM(2022) 713 final

2022/0416 (NLE)

Proposta di

**DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**concernente la proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra**

## RELAZIONE

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

#### • **Motivi e obiettivi della proposta**

Il 1° ottobre 2015 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2015/2169 relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra.

Il protocollo sulla cooperazione culturale<sup>1</sup> allegato all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra<sup>2</sup>, ("protocollo") definisce all'articolo 1 il quadro entro cui le parti cooperano al fine di agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, anche nel settore degli audiovisivi.

A norma dell'articolo 5, paragrafo 8, lettera b), del protocollo, dopo un periodo iniziale di tre anni la concessione del diritto è rinnovata per altri periodi della stessa durata, salvo che una parte vi ponga termine con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di uno dei periodi successivi.

Tale diritto è stato stabilito per un periodo di tre anni (dal 1° luglio 2011 fino al 30 giugno 2014). A norma dell'articolo 5, paragrafo 8, lettera b), del protocollo, "[i]l diritto è rinnovato per una durata di tre anni, poi automaticamente rinnovato per altri periodi della stessa durata, salvo che una parte vi ponga termine con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di uno dei periodi successivi".

In conformità a tale disposizione, il diritto è stato rinnovato altre tre volte per tre anni. Il primo rinnovo è scaduto il 30 giugno 2017, il secondo il 30 giugno 2020, mentre il terzo scadrà il 30 giugno 2023, dato che nessuna delle parti vi ha posto termine.

Con decisione (UE) 2020/470 del Consiglio, del 25 marzo 2020, concernente la proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra<sup>3</sup>, il Consiglio ha convenuto di prolungare la durata del periodo di concessione del diritto dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2023.

La decisione (UE) 2020/470 del Consiglio è stata adottata sulla base dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169 che, al momento dell'adozione della decisione (UE) 2020/470 del Consiglio, disponeva in particolare che la Commissione avvisasse la Repubblica di Corea dell'intenzione dell'Unione europea di non prolungare il periodo di concessione del diritto in questione salvo che il Consiglio, su proposta della Commissione, decidesse all'unanimità quattro mesi prima della scadenza del periodo di prolungarne la durata.

Con sentenza del 1° marzo 2022 nella causa *Commissione/Consiglio*<sup>4</sup>, la Corte di giustizia ha annullato tale decisione sostenendo che la procedura di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169 non è conforme all'articolo 218 TFUE, nei limiti in cui richiede al Consiglio di votare all'unanimità. La regola di voto applicabile per l'adozione di decisioni

<sup>1</sup> [GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1418.](#)

<sup>2</sup> [GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.](#)

<sup>3</sup> [GU L 101 dell'1.4.2020, pag. 1.](#)

<sup>4</sup> [Sentenza della Corte di giustizia del 1° marzo 2022, \*Commissione/Consiglio\*, C-275/20, ECLI:EU:C:2022:142.](#)

come la decisione (UE) 2020/470 del Consiglio deve essere quella prevista dall'articolo 218, paragrafo 8, primo comma, TFUE, ossia il voto a maggioranza qualificata in seno al Consiglio. Nella sua sentenza, la Corte ha inoltre stabilito che gli effetti della decisione (UE) 2020/470 sono mantenuti fino a quando non sia stato posto rimedio ai motivi di annullamento constatati.

Con decisione (UE) 2022/2335 del Consiglio è stato soppresso l'obbligo secondo cui il Consiglio è tenuto a deliberare all'unanimità ai fini della decisione sulla proroga del diritto di cui all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio.

Al fine di fugare qualsiasi dubbio quanto all'impegno dell'Unione europea in relazione alla proroga del periodo di concessione del diritto per una durata di tre anni, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2023, e garantire in tal modo la corretta attuazione del protocollo, è opportuno adottare una nuova decisione.

## **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

### **• Base giuridica**

In conformità alla sentenza summenzionata, la base giuridica della decisione proposta è l'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, modificata dalla decisione (UE) 2022/2335 del Consiglio.

### **• Scelta dell'atto giuridico**

In conformità all'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, lo strumento appropriato per approvare la proroga del diritto concesso è una decisione del Consiglio.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**concernente la proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra<sup>5</sup>, modificata dalla decisione (UE) 2002/2335 del Consiglio<sup>6</sup>, in particolare l'articolo 3, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo sulla cooperazione culturale<sup>7</sup> allegato all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra<sup>8</sup>, ("protocollo") definisce all'articolo 1 il quadro entro cui le parti cooperano al fine di agevolare gli scambi di attività, beni e servizi culturali, anche nel settore degli audiovisivi.
- (2) Il protocollo contiene disposizioni sul diritto per le coproduzioni audiovisive di fruire dei rispettivi regimi.
- (3) A norma dell'articolo 5, paragrafo 8, lettera b), del protocollo, dopo un periodo iniziale di tre anni tale diritto è rinnovato per altri periodi della stessa durata, salvo che una parte vi ponga termine con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di uno dei periodi successivi. In conformità a tale disposizione, il diritto è stato prolungato da ultimo fino al 30 giugno 2023, dato che nessuna delle parti vi ha posto termine.
- (4) La decisione (UE) 2020/470 del Consiglio<sup>9</sup> ha prorogato il periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive per una durata di tre anni, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2023. Con sentenza del 1° marzo 2022 nella causa

---

<sup>5</sup> [GU L 307 del 25.11.2015, pag. 2.](#)

<sup>6</sup> Decisione (UE) 2022/2335 del Consiglio, del 28 novembre 2022, recante modifica della decisione (UE) 2015/2169, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 309 del 30 novembre 2022, pag. 6)

<sup>7</sup> [GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1418.](#)

<sup>8</sup> [GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6.](#)

<sup>9</sup> Decisione (UE) 2020/470 del Consiglio, del 25 marzo 2020, concernente la proroga del periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di cui all'articolo 5 del protocollo sulla cooperazione culturale dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 101 dell'1.4.2020, pag. 1).

*Commissione/Consiglio*<sup>10</sup>, la Corte di giustizia ha annullato tale decisione. Nella sua sentenza, la Corte ha inoltre stabilito che gli effetti della decisione (UE) 2020/470 sono mantenuti fino a quando non sia stato posto rimedio ai motivi di annullamento constatati.

- (5) Il 28 novembre 2022 il Consiglio ha adottato la decisione (UE) 2022/2335 recante modifica della decisione (UE) 2015/2169<sup>11</sup> in conformità a tale sentenza.
- (6) Al fine di fugare qualsiasi dubbio quanto all'impegno dell'Unione in relazione alla proroga del periodo di concessione del diritto per una durata di tre anni, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2023, e garantire in tal modo la corretta attuazione del protocollo, è opportuno adottare una nuova decisione sulla base dell'articolo 3, paragrafo 1, della decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, quale modificata dalla decisione (UE) 2022/2335 del Consiglio, da applicarsi a decorrere dal 1° luglio 2020, in conformità a tale sentenza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Il periodo di concessione del diritto per le coproduzioni audiovisive di fruire dei rispettivi regimi delle parti per la promozione dei contenuti culturali locali e regionali, di cui all'articolo 5, paragrafi da 4 a 7, del protocollo sulla cooperazione culturale allegato all'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, è prorogato per una durata di tre anni, dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2023.

#### *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa si applica a decorrere dal 1° luglio 2020.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

---

<sup>10</sup> [Sentenza della Corte di giustizia del 1° marzo 2022, Commissione/Consiglio, C-275/20, ECLI:EU:C:2022:142.](#)

<sup>11</sup> GU L 307 del 25.11.2015, pag. 2.